

## **TI\_GERICHTE 35.2008.58 vom 16. Mai 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-05-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2008.58\\_d20080516](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2008.58_d20080516)

FR: TI\_GERICHTE 35.2008.58 du 16 mai 2008

IT: TI\_GERICHTE 35.2008.58 del 16 maggio 2008

### **Regeste**

Ridotto del 50% prest.in contanti,ritenuto che ass.,dopo un diverbio,volesse colpire agente di sicurezza.Volendo rientrare nel capannone da cui era stato allontanato,adottato un comportamento atto a degenerare in scontro fisico.Tale riduz.giustificata anche se ass.si fosse trovato in stato d'ebrietà

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crime o un delitto, le prestazioni pecunarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

#### **E. 1.2**

Eine Leistungskürzung nach Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV setzt voraus, dass zwischen dem als Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei zu qualifizierenden Verhalten und dem Unfall ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang besteht (SVR 1995 UV Nr. 29 S. 86 Erw. 2d mit Hinweisen). Die Beurteilung der Adäquanz im Besonderen hat retrospektiv zu erfolgen. Es ist zu fragen, ob und inwiefern die objektiv unter Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV fallende Handlung als eine wesentliche Ursache des Unfalles erscheint. Dies ist dann zu bejahen, wenn die spezifischen Gefahren des allenfalls zu sanktionierenden Verhaltens des Versicherten sich beim Unfallereignis konkret ausgewirkt haben und nach der allgemeinen Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet sind, einen Unfall von der Art des eingetretenen herbeizuführen. Dabei ist auch ein gewisser zeitlicher Konnex notwendig (RKUV 1995 Nr. U 214 S. 88 Erw. 6a; Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Diss. Freiburg 1993, S. 278 ff.). Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Handlung, welche zur Kürzung oder Verweigerung der Leistungen führt, lediglich eine Teilursache des Unfalles im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges ist (RKUV a.a.O.). Zu denken ist hier im Besonderen an Fälle, in welchen die versicherte Person im Zeitpunkt der objektiv unter Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV fallenden Handlung in einem angetrunkenen Zustand war. Hier gilt, dass eine alkoholbedingt verminderte Zurechnungsfähigkeit oder sogar Zurechnungsunfähigkeit nur ganz ausnahmsweise anzunehmen ist (vgl. BGE 107 IV 5 Erw. 1a; vgl. auch Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl., S. 228 unten). Eine wegen Alkoholkonsums verminderte Zurechnungsfähigkeit schliesst sodann die Anwendung des grundsätzlich verschuldensunabhängig konzipierten Tatbestandes der Beteiligung an Raufereien oder Schlägereien im Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV nicht aus (in diesem Sinne auch Rumo-Jungo [Rechtsprechung ...] a.a.O.). Eine verminderte

Zurechnungsfähigkeit kann nur, aber immerhin bei der Bemessung der Kürzung, welche mindestens 50 % beträgt, berücksichtigt werden.

### **E. 1.3**

Im Weiteren kann der Tatbestand der Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei im Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV zeitlich nicht als beendet gelten, solange nicht alle daran Beteiligten klar erkennbar mit dem verbal oder handgreiflich ausgefochtenen Streit aufgehört haben und nicht mit einer Fortsetzung bei nächster Gelegenheit gerechnet werden muss (vgl. EVGE 1964 S. 74 ff. Erw. 2). Sodann wohnt jeder tätlichen Auseinandersetzung das Risiko inne, verletzt zu werden. In diesem Zusammenhang kann nicht gesagt werden, es entspreche nicht dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein bereits verletzter oder sogar wehrloser Beteiligter (vgl. zu diesem Begriff RKUV 1991 Nr. U 120 S. 92 Erw. 5b) weiter geschlagen und ihm nachgesetzt wird. Ebenso ist nur natürlich und nachvollziehbar, wenn in einer solchen Situation zu entkommen versucht wird, um weitere, allenfalls sogar tödliche Verletzungen zu verhindern. Trotzdem muss bei Verwirklichung einer damit verbundenen, voraussehbaren Unfallgefahr die vorausgehende Auseinandersetzung als eine hierfür adäquate Ursache betrachtet werden (RKUV 1996 Nr. U 250 S. 181 und das in Erw. 3b dieses Entscheids erwähnte nicht veröffentlichte Urteil F. vom 2. August 1978 [U 42/77] e contrario)." In un'altra sentenza U 360/04 del 3 marzo 2005, a proposito di una rissa scoppiata tra un assicurato e l'ex marito della sua convivente di allora ed altre due persone, l'Alta Corte ha confermato la riduzione del 50% delle prestazioni in contanti ed ha rilevato: " Die ohnehin bereits spannungsgeladene Situation wurde durch das von gegenseitigen Beschimpfungen begleitete Telefongespräch zwischen dem Versicherten und H.\_\_\_\_\_ zusätzlich verschärft. Trotz dieser ungünstigen Vorzeichen und im Wissen um die Aggressivität von H.\_\_\_\_\_ schickte sich der Beschwerdeführer direkt im Anschluss an das angesprochene Telefonat an, H.\_\_\_\_\_ persönlich zur Rede zu stellen. Damit ging der Versicherte objektiv betrachtet das Risiko einer dem angestrebten (weiteren) Wortwechsel folgenden tätlichen Auseinandersetzung mit ein, was zur Reduktion der Geldleistungen gestützt auf Art. 39 UVG in der bis Ende 2002 gültigen Fassung in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV genügt. Denn nach der Rechtsprechung ist eine Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei nicht nur bei der Teilnahme an einer eigentlichen tätlichen Auseinandersetzung gegeben. Eine Beteiligung ist jedes Verhalten, das objektiv gesehen bereits das Risiko einschliesst, in Tätlichkeiten überzugehen oder solche nach sich zu ziehen (RKUV 1991 Nr. U 120 S. 89 f. unten Erw. 3b). Nicht notwendig ist, dass der Versicherte selbst tätlich geworden ist. Unerheblich ist auch, aus welchen Motiven er sich beteiligt hat, wer mit einem Wortwechsel oder Tätlichkeiten begonnen hat und welche Wendung die Ereignisse in der Folge genommen haben. Entscheidend ist allein, ob die versicherte Person die Gefahr einer tätlichen Auseinandersetzung erkannt hat oder erkennen musste ( BGE 99 V 11 Erw. 1 in fine; RKUV 1991 Nr. U 120 S. 90 Erw. 3b). Deshalb ist insbesondere auch unbedeutend, ob unmittelbar vor dem Gewaltakt (nochmals) ein Wortwechsel stattgefunden hat oder nicht und wie sich die Angelegenheit im Weiteren nach dem Eintreffen vor Ort im Einzelnen abgespielt hat. Die diesbezüglichen Vorbringen zielen daher an der Sache vorbei. Damit erweist sich die von der Vorinstanz bestätigte Kürzung der Geldleistungen als rechens."

2.6. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 il 17 ottobre 2004 è rimasto coinvolto in un alterco scoppiato nel corso di una festa. Dal Decreto di abbandono del Ministero pubblico del 18 settembre 2007 relativo al procedimento penale aperto nei confronti di \_\_\_\_\_ emerge in particolare che "la sera del 16 ottobre 2004 le parti in

causa si trovavano presso la sala multiuso di \_\_\_\_\_ ove era stata organizzata una festa in favore di Telethon. Il \_\_\_\_\_ vi presenziava in veste di agente della sicurezza e il RI 1 quale avventore. Per ragioni di tutela dell'ordine all'interno del locale, tra di loro è nata una discussione poi sfociata in lite" (Doc. C). Dal Decreto di non luogo a procedere del 9 novembre 2006 del Ministero pubblico a seguito della querela penale sporta da alcune persone contro RI 1 per il titolo di danneggiamento risulta in particolare quanto segue: " (...) Nella serata tra il 16 e 17 ottobre 2004 infatti il querelato aveva trapassato, con un braccio il vetro della porta principale di accesso della sala multiuso di \_\_\_\_\_, di proprietà dei querelanti, danneggiandola e causando danni quantificati in CHF 6'415.- . 2. Interrogato sui fatti RI 1 non ha contestato di essere l'autore del danneggiamento. Secondo la sua versione non si sarebbe comunque trattato di un atto intenzionale. Quella sera egli si era recato presso la sala multiuso di \_\_\_\_\_ per trascorrere la serata insieme ad alcuni amici. Ad un certo momento era stato allontanato dal capannone da un addetto alla sicurezza che lo aveva buttato fuori con forza dicendogli che non avrebbe più potuto farvi rientro. Egli aveva allora reagito cercando di aprire la porta di accesso senza esito visto che dall'interno due addetti alla sicurezza la stavano bloccando. Dopo una decina di secondi, mentre stava ancora cercando di aprire la porta, i due addetti alla sicurezza avevano mollato la presa consentendo in tal modo l'apertura della porta. In quei frangenti uno dei due addetti alla sicurezza gli aveva spruzzato in volto dello spray al pepe a seguito del quale aveva immediatamente sentito un fortissimo dolore alla faccia ed agli occhi. A causa di questo dolore egli era come impazzito e non vedendo più nulla e soffrendo tantissimo aveva cominciato a dimenarsi al punto da infrangere con il braccio sinistro il vetro della porta di accesso.

## **E. 2**

Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo un crimine o un delitto.

## **E. 3**

Orbene, dalle testimonianze raccolte nel procedimento in esame ed in quello avviato nei confronti degli agenti di sicurezza a seguito della denuncia penale contro di loro sporta da RI 1 per il reato di lesioni personali, acquisite agli atti del presente procedimento penale, risulta che la versione del querelato non corrisponde al reale svolgimento dei fatti. In particolare non ha trovato conferma la versione e secondo cui la rottura del vetro della porta d'entrata del capannone era stata provocata dalla sua reazione al dolore provocatogli dallo spray al pepe che " lo aveva fatto come impazzire portandolo a dimenarsi come un folle ". Sulla scorta delle risultanze istruttorie è nondimeno possibile escludere un agire intenzionale del querelato. L'esame delle testimonianze raccolte porta invece a ritenere che il querelato con il suo agire non volesse in effetti infrangere il vetro della porta di accesso al capannone bensì colpire l'agente di sicurezza che poco prima gli aveva spruzzato in volto lo spray al pepe. Sui fatti oggetto del presente procedimento penale il teste \_\_\_\_\_ (un amico del querelato con il quale egli stava trascorrendo la serata) ha infatti dichiarato: (...) RI 1 era molto agitato e nervoso e voleva andare verso l'agente di sicurezza che si trovava all'entrata del capannone, la mia sensazione era stata che egli volesse andare da questo agente per confrontarsi con lui; decidevo allora di cercare di calmarlo e a tale scopo lo avevo anche trattenuto. Ad un certo momento RI 1 mi è scappato via e correndo si è diretto verso l'agente di sicurezza che si trovava all'entrata del capannone. In quei frangenti la

porta era aperta e l'agente di sicurezza visibile. Nel momento in cui RI 1 è arrivato nei pressi dell'agente di sicurezza nel chiaro intento di volerlo colpire con un pugno con la mano sinistra la porta si è chiusa e il pugno di RI 1 è andato a finire su l vetro della stessa che si è rotto. Ricordo che il braccio sinistro di RI 1 è letteralmente passato attraverso i due doppi vetri della porta (...)" ( cfr. verbale di interrogatorio \_\_\_\_\_ 28.02.2005). La versione del teste è in parte confortata da quel l a dell'addetto alla sicurezza \_\_\_\_\_ che ha dichiarato che ad un certo punto; quando egli si trovava all'interno del capannone di etro l a porta di vetro, RI 1 si era diretto con vigore verso la stessa trapassandone i l vetro con un braccio. In particolare egli ha dichiarato "(..) Optavo quindi per il ricorso allo spray al pepe. Dicevo allora al co ll ega \_\_\_\_\_ di lasciare la presa della porta di modo che il giovane riuscisse ad aprirla e nel momento in cui egli ha tentato di entrare nel locale io ho spruzzato una dose di spray al pepe direttamente al viso. Inizialmente, nel l' arco dei primi 30-

#### **E. 4**

0 secondi, lo spray sembrava di non avere effetto; il giovane infatti tentava nuovamente di forzare la porta di entrata; quindi dopo 30-40 secondi lo spray ha iniziato ad avere effetto ed il giovane si è all ontanato disorientato da gli effetti dello stesso. In quei frangenti ricordo che alcuni amici di questo giovan e mi chiedevano di poter uscire all'esterno; ricordo che i n un primo tem po gli avevo di aspettare qualche minuto perché avevamo dei problemi; te m evo infatti che aprendo la porta il RI 1 potesse rientrare nel locale costringendoc i ad una sicura colluttazione che sarebbe potuta degenerare in rissa. Dopo qualche attimo ricordo che è arrivato un amico del RI 1 , alto e di corporatura robusta, con il quale in passato ma sempre ad \_\_\_\_\_ avevo avuto problemi di contenimento; che dopo avere cercato d i allontanarmi con frasi del tipo "non mi rompere le palle , ..." riusciva ad aprire l a porta. A fronte di questa situazione io decidevo di permettere l' uscita d i chiunque volesse aggregarsi. Una volta che,questi giovani erano usciti dal locale io chiudevo nuovamente la porta notando che gli stessi si erano radunati in gruppo nel chiaro intento di creare disordini o cercare vendetta. Tengo a precisare che la porta d'entrata, era di metallo con un divisorio centrale di circa 20 cm e che sulla stessa vi erano appl i cati due grandi doppi vetri ; quindi io dall' interno potevo vedere bene quello che succedeva all'esterno. Nell'arco di un min uto circa dal gruppo si è staccato il querelante che correndo si è lanciato a mano destra tesa contro la porta d'entrata spiccando un salto prima di andare a sbattere e ad infrangere e penetrare il vetro superiore della stessa (... ) ". Ce rto dalla versione di \_\_\_\_\_ sembrerebbe che RI 1 s i fosse lanciato verso l a porta quando la stessa era già stata chiusa ciò che potrebbe indurre a ritenere che in realtà egli non volesse confrontarsi con lui bensì danneggiare la porta. La sua versione non appare comunque in contraddizione con quella de l teste \_\_\_\_\_. Dalla sua deposizion e emerge infatti che poco prima che RI 1 si lanciasse verso la porta questa era stata espressamente aperta per far uscire dal capannone i suoi amici. Trattandosi di un'azione repentina, non può essere escluso che, come affermato dal teste \_\_\_\_\_, quando RI 1 si era diretto verso l'ad detto alla sicurezza la porta di accesso fosse aperta. Inoltre e non da ultimo la circostanza che RI 1 si sia ferito il braccio sinistro depone a favore di un azione rivolta contro l' addetto alla sicurezza e non contro la porta di acces s o. Se, come sostenuto dai querelanti, RI 1 avesse voluto danneggiare la porta istintivamente avrebbe usato la mano destra e non quella sinistra; considerato che egli ha dichiarato di essere destro. La circostanza che ha visto RI 1 trapassare il vetro con il braccio sinistro induce piuttosto a ritenere che quando egli è arrivato in prossimità della porta aveva le braccia protese in avanti proprio come chi si avventa su una persona. Appare oltremodo logico che a fronte di quelle che egli aveva risentito come delle ingiustizie

decidesse di reagire fisicamente nei confronti del suo autore nelle modalità poi messe in atto. L'addetto alla sicurezza poco prima lo aveva infatti allontanato dal capannone e per impedirgli di rientrare gli aveva anche spruzzato lo spray al pepe. Da parte sua il teste \_\_\_\_\_, che aveva soccorso RI 1 dopo che era stato raggiunto dallo spray al pepe, lo aveva descritto dolorante, agitato ed arrabbiato con gli agenti di sicurezza ciò che depone ulteriormente a favore di un agire teso al confronto fisico con l'addetto alla sicurezza e non al danneggiamento della porta di accesso della sala multiuso (cfr. verbale di interrogatorio 13 aprile 2006 del teste \_\_\_\_\_). " (Doc. B, sottolineature del redattore) Dalla dinamica dei fatti esposta nei Decreti del Ministero pubblico qui appena riprodotti emerge con evidenza che l'assicurato è stato allontanato dal capannone da un addetto alla sicurezza che gli ha intimato di non più entrare. RI 1 non si è tuttavia attenuto a questa indicazione e ha cercato una prima volta di rientrare, ricevendo dello spray al pepe sul viso da parte dell'addetto alla sicurezza. Egli ha poi tentato nuovamente di rientrare nel capannone, verosimilmente per colpire l'agente di sicurezza, ed è incorso nel noto infortunio. Per costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/98; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio " in dubio pro reo " l'incertezza profitta all'accusato. Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378). Alla luce di quanto qui sopra esposto questo Tribunale ritiene che, volendo rientrare nel capannone dal quale era stato allontanato, l'assicurato ha adottato un comportamento che era potenzialmente atto a degenerare anche in uno scontro fisico (cfr. STCA 35.2007.35 del 20 giugno 2007). Sono dunque realizzati i criteri posti dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 49 OAINF, visto che l'assicurato ha partecipato attivamente alla rissa (cfr. consid. 2.3 e 2.4). Al riguardo va in particolare sottolineato che, in questo contesto, la rissa o baruffa non presuppone la partecipazione di almeno tre persone bensì semplicemente una disputa accompagnata da vie di fatto e circoscritta nel tempo e nello spazio (cfr. STCA 35.2001.73 dell'11 giugno 2002). In simili condizioni, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa dalla \_\_\_\_\_ non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si situa al limite inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile fattispecie (cfr. art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF; STCA 35.2002.7 del 26 aprile 2002 e STCA 35.2007.35 del 20 giugno 2007). Va ancora sottolineato che una riduzione di tale entità è giustificata anche qualora l'assicurato si fosse trovato in uno stato d'ebrietà (cfr. consid. 2.4 e 2.5). Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 386/06 del 3 settembre 2007 consid. 4.1.; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das  
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In applicazione alla giurisprudenza citata questo Tribunale rinuncia ad assumere le prove richieste dall'assicurato (cfr. consid. 1.4 in fine).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.